

Informativa per la clientela di studio

N. 141 del 19.09.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Ruralità: entro il primo ottobre le domande

*Il **1° ottobre 2012** (essendo il 30 settembre domenica) scade il termine per presentare le domande e le autocertificazioni per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati già iscritti nel catasto urbano nella categorie catastali diversa dalla A6 per le abitazione e D10 per le costruzioni strumentali.*

Il termine per le autocertificazioni

Il 1° ottobre 2012 (il 30 settembre cade di domenica) scade il termine per presentare le domande e le autocertificazioni per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati già iscritti nel catasto urbano in categorie catastali **diverse dalla A6** (per le abitazioni) **e D10** (per le costruzioni strumentali).

Aggiornamento con specifica annotazione

Il decreto dell'Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012 ha indicato le modalità di aggiornamento degli atti catastali **con una specifica annotazione** riguardante la ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili.

La presentazione della domanda

La domanda di variazione può essere presentata all'Ufficio provinciale del catasto competente per territorio presentando i seguenti modelli:

- la domanda di riconoscimento della ruralità degli immobili a uso abitativo e agli immobili strumentali all'esercizio dell'attività agricola (allegato A);

- le autocertificazioni (allegato B per i fabbricati rurali a destinazione abitativa e allegato C per i fabbricati strumentali a uso non abitativo).

Contestualmente al provvedimento che sostituisce il decreto del 15 settembre 2011, l'Agenzia del Territorio ha emanato la **circolare 7 agosto 2012 n. 2** con la quale vengono forniti **chiarimenti** in merito al censimento dei fabbricati rurali, ai sensi delle recenti disposizioni, con particolare riferimento alla presentazione e alla registrazione negli atti catastali della sussistenza dei requisiti di ruralità.

Riconoscimento della ruralità: cosa si deve fare

Chi può presentare la domanda:

- la domanda può essere presentata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati tra i professionisti abilitati alla redazione di atti di aggiornamento di catasto terreni ed edilizio urbano, oppure anche tramite le associazioni di categoria degli agricoltori.

Presentazione della domanda:

- la domanda va presentata entro il 1° ottobre 2012 (il 30 settembre è domenica).

Dove si deve presentare la domanda:

- le domanda e tutte le autocertificazioni devono essere presentate presso i competenti uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio.

Come avviene la consegna:

- mediante consegna diretta all'ufficio;
- tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento;
- tramite FAX;
- per posta elettronica certificata esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata di ciascun ufficio territoriale competente.

Preferibile la procedura telematica

Sul sito internet dell'Agenzia del Territorio è disponibile una specifica applicazione che consente la compilazione della domanda e la stampa della stessa in modalità informatiche, **con l'attribuzione di uno specifico codice identificativo** a conferma dell'avvenuta acquisizione a sistema dei dati contenuti nella domanda di ruralità.

Vi è così la possibilità di trasmettere successivamente la documentazione all'ufficio, ma comunque non oltre il 1° ottobre 2012.

I contenuti delle autocertificazioni

L'autocertificazione, necessaria ai fini del riconoscimento della ruralità, che deve essere presentata assieme alla domanda, deve essere redatta in conformità ai **modello B** (*per le unità rurali abitative*) e **modello C** (*per le unità rurali strumentali non abitative*), allegati al *Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 luglio 2012*.

Nell'autocertificazione il richiedente deve dichiarare che gli immobili posseggono i requisiti di ruralità ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557 a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

Il **modello B** relativo alle unità immobiliari a uso abitativo, e il **modello C** per i fabbricati strumentali, fanno riferimento alle destinazioni proprie del settore agricolo come richiamate dal D.L. 557/1993.

Possesso inferiore ai cinque anni

Qualora il fabbricato sia entrato nel possesso del soggetto dichiarante da **meno di cinque anni**, il modello di autocertificazione prevede la possibilità di integrare la documentazione con un'ulteriore autocertificazione, resa dai precedenti titolari di diritti reali o dai loro eredi con cui può essere dichiarata la sussistenza del requisito di ruralità anche nel periodo anteriore necessario a completare il quinquennio.

La scadenza del 30 novembre

Si ricorda inoltre che entro il **30 novembre 2012** bisognerà effettuare la dichiarazione dei fabbricati rurali, **censiti solo al Catasto Terreni**, con procedura Docfa.

Al riguardo è stata predisposta una nuova versione del programma Docfa e l'adeguamento del sistema Sister per l'invio con modalità telematiche delle dichiarazioni e dei relativi allegati.

I fabbricati di nuova costruzione o che hanno subito un intervento edilizio, per i quali sussistono i requisiti di ruralità, continueranno a essere dichiarati in catasto secondo le consuete modalità, allegando una specifica autocertificazione, così come precisato nella circolare n. 2 del 7 agosto 2012. Per questi fabbricati non sarà necessario dichiarare la permanenza dei requisiti di ruralità relativa al quinquennio precedente.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 